Nctm

Come agevolare l'operatività di gallerie e case d'asta (anche) sul web all'epoca del distanziamento sociale?
Prospettive di riforma fra "riproduzione delle opere d'arte" e "principio dell'esaurimento"

La straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha inevitabilmente inciso in maniera significativa sul mercato dell'arte, spingendo operatori del settore, quali gallerie d'arte e case d'asta, a ripensare il proprio tradizionale business e individuare – in considerazione del distanziamento sociale – nuovi canali di vendita a distanza.

Il ricorso (sempre più massivo) a canali di vendita a distanza e all'e-commerce, in particolare, determina, tra le altre cose, la necessità di procedere alla riproduzione e raffigurazione fotografica sul web delle immagini delle opere poste in vendita, al fine di consentire una più corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione.

Tale necessità, tuttavia, si scontra con il rigore del dettato normativo dell'articolo 13 della Legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), in forza del quale per la lecita utilizzazione dell'immagine dell'opera all'interno di vetrine online, cataloghi di mostre o d'asta sarebbe sempre necessaria l'autorizzazione del titolare del diritto di riproduzione (sia esso l'autore dell'opera o un terzo soggetto che ha acquisito a vario titolo tale diritto).

La situazione di difficoltà economica e finanziaria che sta attualmente caratterizzando anche l'attività commerciale di gallerie e case d'asta sta facendo emergere i limiti del rigorismo normativo della disposizione in questione, che rende onerosa o complessa l'attività di messa in vendita sul web delle opere d'arte – dovendo tali operatori ottenere preliminarmente l'autorizzazione da parte degli aventi causa del diritto di riproduzione di tutte le opere poste in vendita – compromettendo le vendite a distanza e così comportando, conseguentemente, una maggiore contrazione del mercato dell'arte.

Alla luce di quanto sopra, si potrebbe dunque pensare di intervenire – facendo anche leva sul principio dell'esaurimento – in prospettiva di riforma sul dettato dell'articolo 13 Legge sul diritto d'autore, prevedendo una eccezione espressa alla regola generale per le sole ipotesi in cui la riproduzione fotografica di opere d'arte sul web sia temporanea ed esclusivamente finalizzata alla loro rivendita, in tal modo guardando con favore all'esempio della normativa del Regno Unito che, ai sensi dell'articolo 63 del Copyright Design and Patent Act del 1988, non considera violazione del diritto d'autore la riproduzione di un'opera d'arte allo scopo di pubblicizzarne e promuoverne la vendita.

Alessandra Donati e ArtTeam Nctm Studio Legale